

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 giugno 2021


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA		LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13.	
LEGGE REGIONALE 4 luglio 2019, n. 8.		Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni. (21R00136)	
Disposizioni urgenti per Casino de la Vallée S.p.A. (21R00131)	<i>Pag.</i> 1		<i>Pag.</i> 9
LEGGE REGIONALE 9 luglio 2019, n. 9.		REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE	
Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'esercizio finanziario 2018. (21R00132)	<i>Pag.</i> 2	LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 5.	
LEGGE REGIONALE 16 luglio 2019, n. 10.		Legge regionale di stabilità 2021. (21R00129)	<i>Pag.</i> 15
Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)). (21R00133)	<i>Pag.</i> 3	LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 6.	
LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 11.		Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023. (21R00130)	<i>Pag.</i> 16
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e relative variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019/2021. (21R00134)	<i>Pag.</i> 4	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 12.		LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9.	
Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali. (21R00135)	<i>Pag.</i> 6	Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW e determinazione di canoni. (21R00119)	<i>Pag.</i> 17
		LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 12.	
		Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021). (21R00138)	<i>Pag.</i> 28





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2019, n. 8.

Disposizioni urgenti per Casino de la Vallée S.p.A.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 30 del 5 luglio 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Emissione di uno strumento finanziario partecipativo

1. Nell'ambito della procedura di concordato preventivo di Casino de la Vallée S.p.A., dichiarata aperta dal Tribunale di Aosta con decreto in data 27 marzo 2019, i crediti residui, per capitale e interessi, quantificati nel piano concordatario in euro 48.088.055,08, derivanti dai contratti di mutuo stipulati in favore della predetta società per il tramite di Finaosta S.p.A. per il finanziamento del piano di investimenti relativi alla ristrutturazione della Casa da gioco e del Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 49 (Linee-guida per l'ottimizzazione ed il rilancio delle strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 - Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), e autorizzati, quanto a euro 50.000.000, con deliberazione della giunta regionale n. 1465 del 20 luglio 2012, quanto a euro 10.000.000, con deliberazione della giunta regionale n. 1527 in data 20 settembre 2013 e, quanto a euro 20.000.000, con deliberazione della giunta regionale n. 1856 del 10 dicembre 2015, sono convertiti, condizionatamente all'omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in apporto patrimoniale a fronte della sottoscrizione, da parte di Finaosta S.p.A., in nome e per conto della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di uno strumento finanziario partecipativo (SFP), emesso da Casino de la

Vallée S.p.A., ai sensi dell'art. 2346, ultimo comma, del codice civile, previa approvazione delle modificazioni dello statuto sociale e del regolamento del predetto SFP di cui agli allegati A e B alla presente legge, da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'organo di amministrazione ovvero, in difetto, il collegio sindacale di Casino de la Vallée S.p.A. provvede, entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione delle modificazioni allo statuto sociale e del regolamento dello SFP di cui al comma 1.

3. Ogni eventuale modificazione successiva al regolamento dello SFP di cui al comma 1, che costituisce parte integrante dello statuto sociale, è approvata con deliberazione del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent).

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 4 luglio 2019

*Il presidente: FOSSON**(Omissis).*

21R00131



LEGGE REGIONALE 9 luglio 2019, n. 9.

Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'esercizio finanziario 2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 23 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale della regione per l'esercizio 2018

1. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2018 di cui all'allegato 1 alla presente legge, con le seguenti risultanze:

a) gestione della competenza dell'esercizio 2018:

1) il totale delle entrate accertate nell'esercizio 2018 per la competenza propria dello stesso esercizio risulta essere pari a euro 1.427.690.242,62, delle quali sono state riscosse, nell'esercizio 2018, euro 1.310.649.207,78 e sono rimaste da riscuotere, al 31 dicembre 2018, euro 117.041.034,84;

2) il totale delle spese impegnate nell'esercizio 2018 per la competenza propria dello stesso esercizio risulta essere pari a euro 1.310.215.272,05, delle quali sono state pagate, nell'esercizio 2018, euro 1.216.406.200,25 e sono rimaste da pagare, al 31 dicembre 2018, euro 93.809.071,80;

b) gestione dei residui dell'esercizio 2018:

1) i residui attivi dell'esercizio 2017 e dei precedenti, determinati al 1° gennaio 2018, risultano essere pari a euro 114.031.598,88, dei quali sono stati riscossi, nell'esercizio 2018, euro 66.160.960,42, sono stati inviati in economia euro 4.008.934,06 e sono rimasti da riscuotere, al 31 dicembre 2018, euro 43.861.704,40;

2) i residui passivi dell'esercizio 2017 e dei precedenti, determinati al 1° gennaio 2018, risultano essere pari a euro 192.233.494,86, dei quali sono stati pagati, nell'esercizio 2018, euro 160.927.240,40, sono stati inviati in economia euro 7.254.788,33 e sono rimasti da pagare, al 31 dicembre 2018, euro 24.051.466,13;

3) il totale complessivo dei residui attivi risultanti al 31 dicembre 2018 è determinato in euro 160.902.739,24;

4) il totale complessivo dei residui passivi risultanti al 31 dicembre 2018 è determinato in euro 117.860.537,93;

c) Fondo pluriennale vincolato in spesa:

1) il Fondo pluriennale vincolato in spesa, al 31 dicembre 2018, ammonta ad euro 149.133.710,46, di cui euro 11.254.345,75 di parte corrente e euro 137.879.364,71 di parte capitale;

d) gestione di cassa:

1) il fondo di cassa, al 1° gennaio 2018, risultava pari a euro 263.872.922,54; le riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio sono state pari a euro 1.376.810.168,20 e i pagamenti pari a euro 1.377.333.440,65; la situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018 è determinata in euro 263.349.650,09;

e) risultato di amministrazione:

1) il risultato di amministrazione, al 31 dicembre 2018, è pari ad euro 157.258.140,94; la quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 78.014.283,03, mentre la quota vincolata ammonta a euro 56.147.829,10; per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, l'avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2018 è pari a euro 23.096.028,81;

f) risultati della gestione economico-patrimoniale:

1) lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, derivante dalle risultanze della gestione economico patrimoniale, adottata ai fini conoscitivi ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 118/2011, è approvato nelle seguenti risultanze finali:

totale dell'attivo	euro 4.087.768.910,84;
totale del passivo	euro 4.087.768.910,84;
di cui patrimonio netto	euro 2.893.041.789,84;

2) il conto economico dell'esercizio è approvato con un risultato economico positivo di euro 11.646.594,99.

Art. 2.


Approvazione del rendiconto consolidato giunta - consiglio per l'esercizio 2018

1. Ai sensi degli articoli 11, commi 8 e 9, e 63, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, è approvato il rendiconto consolidato per l'esercizio finanziario 2018, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale della giunta regionale - consiglio regionale di cui all'allegato 2 alla presente legge.

Art. 3.

Approvazione dell'allegato definitivo dimostrativo della disaggregazione delle spese di personale dell'esercizio 2018.

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 118/2011, è approvato il documento definitivo dimostrativo della disaggregazione delle spese di personale dell'esercizio 2018, come risultante dall'allegato 3 alla presente legge.



Art. 4.

*Regolarizzazioni contabili
di chiusura dell'esercizio 2018*

1. Al bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 sono apportate, a correzione di errori riscontrati, le seguenti rettifiche di chiusura sull'esercizio 2018:

a) parte spesa, missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) programma 04 (Servizio idrico integrato): riduzione di euro 703.250,16 del Fondo pluriennale vincolato;

b) parte spesa, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) programma 001 (Trasporto ferroviario): aumento di euro 703.250,16 del Fondo pluriennale vincolato;

c) parte spesa, missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare): riduzione di euro 13.075,00 in conto competenza e di cassa;

d) parte spesa, missione 99 (Servizi per conto terzi) programma 01 (Servizi per conto terzi - partite di giro): aumento di euro 13.075,00 in conto competenza e di cassa.

Art. 5.

Pubblicazione del rendiconto generale

1. Ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo n. 118/2011, il rendiconto generale della regione e il rendiconto consolidato sono pubblicati integralmente nell'apposita sezione bilanci del sito istituzionale della regione. Un estratto dei rendiconti, contenente il testo di legge e i seguenti prospetti, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione:

- a) quadro generale riassuntivo;
- b) riepilogo generale delle entrate;
- c) riepilogo generale delle spese per missioni;
- d) riepilogo generale delle spese per titoli;
- e) prospetto degli equilibri di bilancio;
- f) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- g) conto economico;
- h) stato patrimoniale attivo e passivo.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 9 luglio 2019

Il Presidente: FOSSON

(Omissis).

21R00132

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2019, n. 10.

Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n. 34 del 30 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


*Modificazione all'articolo 2 della legge regionale
15 giugno 2015, n. 14*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge le lotterie, i giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore e i giochi del Totocalcio, del 9 e del Totogol."

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 14/2015, come modificate dall'articolo 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.



Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta) Vallée d'Aoste.

Aosta. 16 luglio 2019

Il Presidente: FOSSON

(Omissis).

21R00133

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 11.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e relative variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019/2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 35 del 31 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Aggiornamento dei residui

1. I dati presunti relativi ai residui attivi e passivi, approvati nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 dall'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 13 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2019/2021), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018.

2. L'ammontare dei residui attivi è rideterminato in euro 160.902.739,24.

3. L'ammontare dei residui passivi è rideterminato in euro 117.860.537,93.

Art. 2.

Aggiornamento del fondo iniziale di cassa

1. Il fondo iniziale di cassa presunto al 1° gennaio 2019, determinato in euro 300.000.000 nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 13/2018, è ridotto di euro 36.650.349,91, in conformità al fondo cassa risultante alla chiusura dell'esercizio 2018.

2. Il Fondo di riserva di cassa iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 01 (Fondo di riserva) è contestualmente diminuito di euro 36.650.349,91 per l'anno 2019.

Art. 3.

Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2018

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, approvato con il rendiconto generale dell'esercizio 2018, è quantificato in euro 157.258.140,94.

2. L'ammontare relativo alle quote vincolate applicate alla competenza 2019 è pari a euro 56.147.829,10. La parte accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 78.014.283,03, di cui euro 19.500.000,00 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 13.558.410,25 per la copertura di residui perenti, euro 23.010.247,79 per il Fondo perdite società partecipate ed euro 21.945.625,29 per il Fondo contenzioso. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018 è determinata in euro 23.096.028,81.

3. La parte disponibile del risultato di amministrazione è iscritta nel bilancio 2019/2021 nell'esercizio 2019 e destinata:

a) per euro 22.857.565,12 all'incremento dell'accantonamento al Fondo perdite società ed enti partecipati nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 03 (Altri fondi);

b) per euro 238.463,69 all'incremento del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità).

Art. 4.

Equilibri di bilancio

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 118/2011 e dal principio della competenza finanziaria n. 16 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto, sono rispettati gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità del bilancio 2019/2021 e per la gestione di cassa per l'anno 2019, come risulta rispettivamente dal prospetto degli equilibri e dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e d).



Art. 5.

Iscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata.

1. I fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee o statali, comprese le quote di cofinanziamento regionale, e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, stanziati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2018 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, pari ad euro 56.147.829,10, sono stati riscritti nell'annualità 2019 del bilancio di previsione per il triennio 2019/2021:

a) per euro 28.860.838,01 mediante l'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione 2019/2021 e successivamente confermati con deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2019, n. 54;

b) per euro 27.286.991,09 con deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2019, n. 787, ai sensi dell'articolo 42, comma 11, del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 6.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 118/2011, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizioni di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, e da sentenze esecutive, elencati negli allegati di cui all'articolo 9, comma 1, lettere j) e k), per un importo complessivo di euro 392.404,52.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021 nella Missione 20 - Programma 01 (Fondo di riserva) e nei pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 7.

Variazione allo stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2019/2021 sono apportate le variazioni riepilogate nell'allegato di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

Art. 8.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2019/2021 sono apportate le variazioni riepilogate nell'allegato di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).

Art. 9.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) il prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato A);

b) il prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato B);

c) il riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato C);

d) il quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato D);

e) il prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato E);

f) il prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2019/2021 (Allegato F);

g) i prospetti delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere (Allegato G);

h) il prospetto aggiornato della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2019 (Allegato H);

i) la nota integrativa (Allegato I);

j) l'elenco dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive riconosciute ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011 (Allegato J);

k) l'elenco dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa riconosciuti ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 (Allegato K).

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 luglio 2019

FOSSON

(Omissis).

21R00134



LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 12.

Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta - n. 35 del 31 luglio 2019).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA.

MODIFICAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 1.

Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), già aumentato di euro 8.811.000 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), è ulteriormente incrementato, per l'anno 2019, di euro 2.784.312,63, per l'effetto combinato dell'aumento di euro 3.134.312,63 e della diminuzione di euro 350.000, e i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, individuati nell'allegato 2 alla l.r. 12/2018, sono modificati negli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e).

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale di euro 3.134.312,63 di cui al comma 1 è destinato, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019/2021, per euro 215.000 alla Missione 9 - Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), per euro 1.378,62 alla Missione 10 - Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), per euro 1.355.000 alla Missione 12 - Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), per euro 200.000 alla

Missione 12 - Programma 02 (Interventi per la disabilità), per euro 1.300.000 alla Missione 12 - Programma 03 (Interventi per gli anziani), per euro 10.000 alla Missione 12 - Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) e per euro 52.934,01 alla Missione 12 - Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali).

3. Al finanziamento dell'aumento di cui al comma 2 si provvede, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, anche mediante l'utilizzo di risorse regionali nell'ambito delle variazioni compensative disposte dall'articolo 14.

Art. 2.

Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

1. La spesa sanitaria di parte corrente, già rideterminata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 4/2019, in euro 255.734.848 per l'anno 2019, in euro 255.933.000 per l'anno 2020 e in euro 255.965.000 per l'anno 2021, è ulteriormente rideterminata in euro 255.839.848 per l'anno 2019.

2. Il finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della l.r. 12/2018 per l'anno 2019, già determinato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo in euro 1.019.500, è rideterminato in euro 1.149.500 (Missione 13 - Programma 02 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA).

3. Il finanziamento per la spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6), già determinato, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della l.r. 12/2018, in euro 422.000 per l'anno 2019, in euro 568.000 per l'anno 2020 e in euro 600.000 per l'anno 2021, è rideterminato in euro 397.000 per l'anno 2019 (Missione 13 Programma 07 - Servizio sanitario regionale - Ulteriori spese in materia sanitaria).

4. La spesa per investimenti in ambito sanitario, già rideterminata ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 4/2019, in euro 10.482.740,14 per l'anno 2019, in euro 7.650.000 per l'anno 2020 ed in euro 5.850.000 per l'anno 2021, è ulteriormente rideterminata per l'anno 2019 in euro 12.346.384,40.

5. La Giunta regionale per l'anno 2019, previa variazione di bilancio, è autorizzata a utilizzare, con propria deliberazione su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, le economie conseguenti alla definizione dei saldi degli oneri di mobilità sanitaria di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 12/2018, per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo.



6. I maggiori oneri per l'esercizio 2019 derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 4, determinati rispettivamente in euro 130.000 e in euro 1.863.644,26, trovano copertura nell'ambito delle variazioni compensative disposte dall'articolo 14.

Art. 3.

Ripiano del disavanzo pregresso dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'anno 2018

1. La Regione provvede alla copertura del disavanzo di gestione registrato dall'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'esercizio 2018 e risultante dal bilancio di esercizio della medesima Azienda, adottato con deliberazione del Commissario in data 30 aprile 2019, secondo quanto disposto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per euro 1.334.000 (Missione 13 Programma 04 - Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad anni pregressi).

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova copertura nell'ambito delle variazioni compensative disposte dall'articolo 14.

Art. 4.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

1. La quota di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento degli interventi definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), determinata, dall'articolo 16, comma 3, della l.r. 12/2018, in euro 3.798.940,90 per il triennio 2019/2021, è rideterminata in euro 4.631.940,90 ed è annualmente così suddivisa:

- a) anno 2019 euro 2.031.940,90;
- b) anno 2020 euro 2.500.000,00;
- c) anno 2021 euro 100.000,00.

2. Il maggior onere di euro 133.000 per il 2019, di euro 600.000 per il 2020 e di euro 100.000 per il 2021, derivante dalla rideterminazione di cui al comma 1, trova copertura nell'ambito delle variazioni compensative disposte dall'articolo 14.

Art. 5.

Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è inserito il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, sono altresì concessi, per l'anno 2019, contributi agli investimenti destinati alle associazioni di allevatori.»

2. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 17/2016, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1-bis e 4»;

b) al secondo e terzo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 40.000 per l'anno 2019, è ricompreso nell'autorizzazione complessiva della l.r. 17/2016, come rideterminata dall'allegato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), e trova copertura nell'ambito delle variazioni compensative disposte dall'articolo 14.

Art. 6.

Disposizioni in materia di cooperazione. Modificazione alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora le domande presentate ai sensi dell'articolo 44, per l'ottenimento dei contributi di cui agli articoli 45 e 46, prevedano progetti relativi ad investimenti superiori a 50.000 euro, in via sperimentale per l'anno 2019 l'istruttoria può essere delegata alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. che, in tal caso, provvede ad effettuare la valutazione tecnico-economica di cui al comma 2, comunicandone l'esito alla struttura competente. La Regione, nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività istruttoria si avvalga di FINAOSTA S.p.A., stipula con essa apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento della predetta attività.»

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 10.000 per l'anno 2019 e trova copertura nell'ambito delle variazioni compensative disposte dall'articolo 14.

Art. 7.

Ricognizione dei fondi trasferiti alla società Valle d'Aosta Struttura s.r.l. e disciplina contabile delle relative operazioni di spesa.

1. I fondi già trasferiti alla Società Struttura Valle d'Aosta S.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. ai sensi della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali), quale contributo in conto impianti a copertura degli oneri per gli interventi di riqualificazione, sviluppo e manutenzione straordinaria di immobili a destinazione produttiva e di opere infrastrutturali, impiantistiche e di bonifica che risultino conformi alla l.r. 10/2004, sono quantificati al lordo degli interessi maturati, in euro 8.436.415,70 di cui:

a) euro 2.773.533,61 concernenti interventi già rendicontati e rimborsati;



b) euro 1.677.538,89 concernenti interventi effettuati ma non ancora rendicontati e rimborsati;

c) euro 3.985.343,20 concernenti interventi da programmare.

2. È autorizzato il rimborso alla Società Struttura Valle d'Aosta S.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. degli importi di cui al comma 1, lettera b), relativi a interventi autorizzati dalla Regione.

3. A decorrere dall'anno 2019, è avviato un processo di graduale integrazione delle operazioni di spesa autorizzate nell'ambito dei fondi di cui al comma 1, lettera c), già oggetto di rappresentazione nei rendiconti della Regione.

4. Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le occorrenti variazioni al bilancio regionale, mantenendo i vincoli di destinazione, in applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118/2011. Le predette variazioni non comportano effetti sugli equilibri complessivi entrata/spesa del bilancio regionale.

Art. 8.

Interventi per la realizzazione del presidio ospedaliero

1. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2019 determinata dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 4/2019 è incrementata dalle economie risultanti dalle risorse già trasferite nell'annualità 2017 per le medesime finalità.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 9.

Valorizzazione della filiera foresta-legno

1. Al fine di valorizzare le foreste valdostane promuovendone le molteplici funzioni, la Regione può affidare incarichi aventi ad oggetto l'elaborazione di analisi di settore e la conseguente individuazione di misure di intervento funzionali alla valorizzazione della filiera foresta-legno.

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50.000 euro per l'anno 2019 e 40.000 euro per l'anno 2020 fa carico sul Programma 9.005 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) e trova copertura nell'ambito delle variazioni compensative disposte dall'articolo 14.

Art. 10.

Modificazione all'articolo 7 della l.r. 12/2018

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 12/2018, le parole «e 110 - Altre spese correnti,» sono sostituite dalle seguenti: «, 110 - Altre spese correnti e 104 - Trasferimenti correnti,».

Art. 11.

Disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di ridurre il transito veicolare e di contrastare lo spopolamento, in particolare nei territori dei Comuni di media e alta montagna, sui servizi di linea è consentito, a titolo gratuito e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, il trasporto di beni di consumo di utilizzo quotidiano.».

2. Al comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi gli abbonamenti e le formule tendenti a ridurre il costo del viaggio proporzionalmente al numero di viaggi effettuati.».

3. Al comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 29/1997, dopo le parole: «al fine di soddisfare», sono inserite le seguenti: «specifiche esigenze di mobilità, anche turistica, di natura extraurbana, non adeguatamente garantite dal trasporto pubblico di linea, con origine o destinazione anche al di fuori dei confini regionali e».

4. Al comma 1-bis dell'articolo 59 della l.r. 29/1997, dopo le parole: «di altri enti interessati,», sono inserite le seguenti: «le specifiche esigenze di mobilità, anche turistica, di natura extraurbana e».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 29/1997, è inserito il seguente:

«1-bis. Tra i servizi di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico di località turistiche della Regione, promossi dai consorzi turistici, dalle *pro loco* o da altri enti o soggetti che perseguono analoghe finalità.».


6. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 non comportano maggiori oneri rispetto a quelli già previsti nell'autorizzazione complessiva della l.r. 29/1997.

7. Gli interventi di cui ai commi 2 e 5 sono autorizzati in via sperimentale per l'anno 2019 e il relativo onere quantificato rispettivamente in euro 300.000 ed euro 20.000 è ricompreso nell'autorizzazione complessiva della l.r. 29/1997, come rideterminata dall'allegato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), e trova copertura nell'ambito delle variazioni compensative disposte dall'articolo 14.

Art. 12.

Modificazioni di altre autorizzazioni di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'articolo 35, comma 1, della l.r. 12/2018, già rideterminate dalla l.r. 4/2019 sono modificate per gli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d).



Art. 13.

Abrogazione

1. L'articolo 1 della l.r. 12/2018 è abrogato.

Capo II

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER IL TRIENNIO 2019/2021

Art. 14.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2019/2021 sono apportate le variazioni riepilogate negli allegati di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b).

Art. 15.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato A);

b) prospetto riportante i dati di interesse del tesoriere parte spesa (Allegato B);

c) quadro generale, per titoli, riassuntivo delle variazioni alle spese (Allegato C);

d) rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali (Allegato D);

e) rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale (Allegato E).

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 luglio 2019

FOSSON

(*Omissis*).

21R00135

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13.

Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 35 del 31 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA

Art. 1.

Disposizioni in materia di cumulo di aiuti alle imprese. Modificazioni di leggi regionali

1. L'art. 15 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), sostituito dal seguente:


Art. 15 (*Cumolo*). — 1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.».

2. Dopo l'art. 6 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11), è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Cumulo*). — 1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.».

3. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.».



4. L'art. 11 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 3 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile), è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Cumulo*). — 1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.»

5. L'art. 8 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Cumulo*). — 1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.»

6. Dopo l'art. 5 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Cumulo*). — 1. I contributi concessi ai sensi della presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.»

Art. 2.

Programma pluriennale per innovazione e lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato. Modificazioni alla legge regionale n. 6/2003

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 6/2003, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di politiche di sostegno della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo».

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 6/2003 è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi diretti allo sviluppo delle imprese sono attuati e monitorati nell'ambito della strategia di sviluppo regionale afferente alla programmazione europea.»

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 6/2003;

b) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 16 (Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di agevolazioni. Modificazioni di leggi regionali).

Art. 3.

Abolizione del contributo alla società Autoporto S.p.a. per il concorso nelle spese per la realizzazione di interventi di investimento di interesse regionale.

1. L'art. 53 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), e

l'art. 28 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), sono abrogati.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 4.

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Legge regionale 29 marzo 2018, n. 7

1. Le risorse aggiuntive regionali (RAR), ricomprese nel finanziamento di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia), destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale di livello non dirigenziale dipendente dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta, sono determinate per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in euro 20.000. Le modalità di corresponsione delle risorse sono concordate a livello di contrattazione integrativa aziendale nel rispetto delle linee generali di indirizzo contenute nel documento di programmazione triennale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/2018, nel documento di economia e finanza regionale (DEFER) e nella programmazione e pianificazione regionale di settore.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE EDUCATIVE

Art. 5.

Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone. Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36).

1. L'art. 4 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Revisore dei conti*). — 1. Al revisore dei conti spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto. Il revisore è nominato, per tre anni, con deliberazione della Giunta regionale, secondo le modalità previste dagli articoli 9 e seguenti della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), ed è scelto tra soggetti esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica, iscritti nel registro dei revisori legali.



2. Il compenso spettante al revisore dei conti è determinato con la deliberazione di incarico, nella misura prevista dall'art. 3, comma 3-*bis*, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).».

2. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 36/1986, le parole: «è assegnato in uso il materiale» sono sostituite dalle seguenti: «è ceduta, a titolo gratuito, la proprietà dei beni mobili».

3. Il collegio dei revisori dei conti dell'Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone, nominato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 36/1986 e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone, d'intesa con la struttura regionale competente in materia di politiche educative, provvede a predisporre l'inventario dei beni mobili già concessi in uso ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 36/1986 e ceduti in proprietà allo stesso Istituto ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 6.

Disposizioni in materia di classificazione delle piste di discesa e delle piste di fondo. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9

1. Dopo il comma 5-*bis* dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di *sci*), è inserito il seguente:

«5-*ter*. La domanda di classificazione di cui al comma 5 contiene, inoltre, la dichiarazione attestante la disponibilità delle aree interessate ovvero la richiesta di avvio del procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista ai sensi dell'art. 3-*bis*.».

2. Dopo il comma 5-*ter* dell'art. 3 della legge regionale n. 9/1992, come introdotto dal comma 1 è inserito il seguente:

«5-*quater*. Il soggetto richiedente la classificazione della pista comunica a tutti i proprietari delle aree indicate nella relativa domanda l'avvio del procedimento per la classificazione della pista, per la dichiarazione di pubblica utilità della pista e delle eventuali opere accessorie e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, trasmettendo la documentazione attestante l'avvenuta comunicazione alla struttura regionale competente in materia di piste di *sci*.».

3. Il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/1992 è sostituito dal seguente:

«7. Acquisito il parere di cui al comma 6, l'Assessore regionale competente in materia di trasporti provvede, entro trenta giorni, con proprio decreto, alla classificazione della pista. Il decreto localizza l'area sciabile attrezzata, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), e costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di asservimento dell'area sciabile, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11).».

4. Il comma 1 dell'art. 3-*bis* della legge regionale n. 9/1992 è sostituito dal seguente:

«1. Il procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista è avviato dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, secondo le modalità di cui al capo V della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11), nel caso in cui non ci sia la disponibilità delle aree interessate.».

5. I commi 2 e 3 dell'art. 3-*bis* della legge regionale n. 9/1992 sono abrogati.


Art. 7.

Disposizioni in materia di impianti funiviari e connesse strutture di servizio. Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 8

1. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La commissione consultiva assegna, inoltre, precedenza alle iniziative di riconversione o potenziamento dei comprensori sciistici con, al massimo, tre impianti aerei, quali seggiovie, cabinovie o funivie, sulla base dei criteri di priorità approvati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

2. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2004, le parole: «, entro il 31 ottobre di ogni anno,» sono soppresse.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle domande di concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale n. 8/2004 presentate successivamente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei criteri di priorità.



Art. 8.

Disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autobus da noleggio. Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 17

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 17 (Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), e aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono iscritti di diritto nel ruolo di cui al capo III della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), previa presentazione di apposita domanda alla struttura competente, i titolari delle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 3 e i dipendenti, in possesso della patente di categoria D e dell'abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). L'iscrizione di diritto nel ruolo ai sensi del presente comma e, inoltre, subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 della legge regionale n. 42/1994, nonché allo svolgimento di apposito percorso formativo, a carico dell'impresa di appartenenza, non inferiore a otto ore, sulle materie di cui all'art. 11, comma 2 della legge regionale n. 42/1994.»

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 17/2005, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«2-ter. La perdita dei requisiti di cui al comma 2-bis comporta la cancellazione dal ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 42/1994.»

3. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2005, le parole: «di vetustà non superiore a dodici anni,» sono soppresse.

Art. 9.

Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie. Modificazione legge regionale 18 aprile 2008, n. 20

1. L'art. 23 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Disposizioni applicabili*). — 1. Il richiedente la concessione comunica a tutti i proprietari dei terreni interessati l'avvio del procedimento per la concessione della linea, per la dichiarazione di pubblica utilità della linea e delle eventuali opere accessorie e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, trasmettendo la documentazione attestante l'avvenuta comunicazione alla struttura competente.

2. Per l'espropriazione di beni immobili e per la costituzione in via coattiva di diritti su beni immobili, da

dichiararsi di pubblica utilità ai sensi dell'art. 24, e per quanto non previsto dal presente capo, si applica la normativa vigente in materia di espropriazioni per pubblica utilità.»

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 10.

Disposizioni in materia di trasporto con autoambulanza. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

1. Il comma 3 dell'art. 35-bis della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:

«3. L'attività di trasporto di infermi e feriti con autoambulanza può altresì essere esercitata in proprio da enti, associazioni o soggetti privati in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Azienda USL, previa accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4».

2. Al comma 5 dell'art. 35-bis della legge regionale n. 5/2000, le parole: «e dalla Croce Rossa Italiana» sono soppresse.

Capo VI


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 11.

Contributo straordinario al Comune di Roisan. Modificazione alla legge regionale 15 maggio 2017, n. 6

1. Dopo il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale 15 maggio 2017, n. 6 (Disposizioni in materia di enti locali in adeguamento alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)), è inserito il seguente:

«2-bis. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è restituito alla Regione, a decorrere dall'anno 2020, in massimo otto anni, con modalità concordate tra la struttura regionale competente in materia di finanza locale e il Comune, senza aggravio degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.»



Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 12.

Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM). Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 17

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 17 (Nuova disciplina del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM). Abrogazione delle leggi regionali 24 dicembre 1996, n. 46, e 4 maggio 1998, n. 26), è sostituita dalla seguente:

«*c*) il revisore dei conti.»

2. L'art. 8 della legge regionale n. 17/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Revisore dei conti*). — 1. Al revisore dei conti spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile del CERVIM. In particolare, il revisore dei conti:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea;

b) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;

c) esamina il rendiconto annuale e il bilancio preventivo da presentare all'assemblea;

d) invia annualmente alla Giunta regionale la relazione allegata al rendiconto, illustrante l'attività svolta.

2. Il revisore dei conti è nominato, per un periodo di tre anni, rinnovabile, con deliberazione della Giunta regionale, secondo le modalità previste dagli articoli 9 e seguenti della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), ed è scelto tra soggetti esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica, iscritti nel registro dei revisori legali. Il revisore non può assumere, presso il CERVIM o presso organismi ad esso collegati, rapporti di lavoro o di consulenza, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. Il compenso spettante al revisore dei conti è determinato con la deliberazione di incarico, nella misura prevista dall'art. 3, comma 3-*bis*, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).»

3. Il collegio dei revisori dei conti del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM), nominato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 17/2004 e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato e comunque sino all'adeguamento dello statuto del CERVIM.

*Capo VIII*DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI POLITICHE ABITATIVE

Art. 13.

Disposizioni in materia di politiche abitative. Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3

1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), sostituito dal seguente:

«5. In relazione agli alloggi di cui al comma 4, lettera *b*), gli enti gestori sono tenuti a comunicare alla struttura competente, entro dieci giorni dalla sopravvenuta disponibilità di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, l'utilizzabilità del medesimo ai fini di cui al comma 1.


2. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 3/2013, è inserito il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dalla data di approvazione delle graduatorie definitive, l'ente che ha emanato il bando di cui al comma 2 assume, in relazione all'assegnazione degli alloggi e a tutti gli adempimenti a ciò preordinati e conseguenti, come disciplinati dalla presente legge, le funzioni di ente gestore, anche in relazione alle assegnazioni degli alloggi già disposte da un diverso ente gestore sulla base di una precedente graduatoria. La stipulazione e la gestione del contratto di locazione competono, in ogni caso, all'ente titolare del diritto reale sull'immobile oggetto di assegnazione qualora quest'ultimo non coincida con l'ente che ha emanato il bando.»

3. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 3/2013 è sostituito dal seguente: «In tal caso, la graduatoria dell'ente cui la stessa è riferita cessa di avere efficacia il 31 dicembre dell'anno di emanazione del nuovo bando, la cui graduatoria definitiva ha efficacia dal 10 gennaio successivo; qualora quest'ultima sia approvata successivamente al 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando, la graduatoria precedente cessa di avere efficacia dalla data di approvazione della graduatoria definitiva relativa al nuovo bando, la cui efficacia decorre dal giorno successivo.»

4. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 3/2013, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

5. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'art. 22 della legge regionale n. 3/2013, come introdotto dal comma 2, si applicano anche alle graduatorie approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge.



Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 14.

Disposizione in materia di formazione professionale turistica. Modificazione alla legge regionale 28 giugno 1991, n. 20

1. Al comma 2 dell'art. 2-*bis* della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), dopo le parole: «dall'assessore regionale competente in materia di turismo» sono inserite le seguenti: «, o da un suo delegato,».

Capo X

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 15.

Disposizione in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto della Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ne all'avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale».

Art. 16.

Disposizione in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7.

1. Alla lettera *f*) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), la parola: «quattro» sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 17.

Proroga di termini

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'art. 11-*bis* della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4), le parole: «entro il 31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2020».

2. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), le parole: «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

Art. 18.

Disposizioni in materia di segretari degli enti locali

1. Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale volta al reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta prevista all'art. 5, comma 3, della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di segretario di ente locale 6 conferibile al fine della copertura dei posti che nel frattempo si rendessero vacanti per effetto della cessazione dal servizio di segretari titolari, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della legge regionale n. 10/2015 e in assenza di interesse da parte di soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998: per le supplenze, l'incarico temporaneo di segretario di ente locale è prioritariamente conferito ai segretari collocati in disponibilità.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 20.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 luglio 2019

Il Presidente: FOSSON

(*Omissis*).

21R00136



REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 5.

Legge regionale di stabilità 2021.*(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 51/Sez. Gen. del 18 dicembre 2020)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Modifiche della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 concernente «Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152».*

1. All'art. 3, comma 1 della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 e successive modificazioni le parole «non oltre il 31 marzo» sono sostituite dalle parole: «non oltre il 30 aprile».

Art. 2.*Finanziamento degli istituti di patronato*

1. In relazione alla maggiore attività informativa svolta a sostegno dei lavoratori e dei cittadini connessa anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla necessità di diffondere ulteriormente la conoscenza delle misure regionali provinciali in materia di assistenza, previdenza, compresa quella complementare, e lavoro, il contributo regionale previsto dal decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2009, n. 10/L e successive modificazioni a favore degli istituti di patronato è aumentato di 900.000 euro negli anni 2021 e 2022 e di 400.000 euro negli esercizi successivi. Tale maggiorazione è suddivisa a metà tra i patronati operanti nelle Province di Trento e di Bolzano.

2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del «Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 3.*Agenzia regionale della Giustizia*

1. È istituita l'«Agenzia regionale della Giustizia», dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile, quale struttura organizzativa della Regione, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi della Regione previsti dal decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale

per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari».

2. L'ordinamento dell'«Agenzia regionale della Giustizia» è disciplinato da questo articolo e dall'atto organizzativo di cui al comma 3.

3. L'atto organizzativo, approvato con deliberazione della Giunta regionale previo parere obbligatorio e non vincolante della competente Commissione consiliare, disciplina in particolare:

a) le attività, i compiti e l'organizzazione dell'Agenzia;

b) le modalità per l'utilizzo del personale e dei beni anche immobili e delle relative attrezzature della Regione;

c) i poteri di direttiva, indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta regionale.

4. L'Agenzia trasmette annualmente il programma di attività, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente alla competente Commissione consiliare, la quale esprime un parere non vincolante sui predetti documenti.

5. La Commissione consiliare competente esprime altresì un parere non vincolante sugli accordi previsti dall'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, prima della loro approvazione.

6. La Giunta regionale nomina il Consiglio di amministrazione, del quale potranno far parte anche rappresentanti della magistratura locale, previo accordo con il Ministero della giustizia, il Presidente del Consiglio di amministrazione e il direttore dell'Agenzia. Al fine di acquisire il parere su specifiche questioni di particolare rilevanza per il buon andamento degli uffici giudiziari, la Giunta regionale può istituire un organo consultivo, che preveda anche la partecipazione di un rappresentante designato dagli Ordini degli avvocati del Distretto del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

7. La Giunta regionale nomina altresì i revisori dei conti in numero non superiore a tre; le relative funzioni possono essere affidate dalla Giunta regionale a uno o più componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione.

8. Il personale dell'Agenzia dipende funzionalmente dagli organi amministrativi della stessa, ma - in quanto personale regionale - resta assoggettato alla normativa di riferimento ed ai contratti collettivi vigenti per il personale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Art. 4.*Disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile delle APSP*

1. Al comma 4 dell'art. 40 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e aggiunto infine il seguente periodo: «A tal proposito, gli amministratori non sono comunque tenuti alla elaborazione del Rendiconto finanziario, la cui redazione risulta pertanto facoltativa.».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 40 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 aggiunto il seguente:

«6-bis In deroga al comma 4, le aziende pubbliche di servizi alla persona possono decidere, con una delibera del Consiglio di amministrazione da approvare con una maggioranza di due terzi dei componenti, che gli inve-



stimenti in beni materiali non sono soggetti all'ammortamento previsto dal Codice civile e dai principi contabili nazionali. In tal caso, essi sono iscritti nell'attivo immobilizzato dello stato patrimoniale e generano per pari importo un fondo di ammortamento, da iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale, che è alimentato dalle risorse derivanti dalle riserve disponibili.».

3. I commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.

Art. 5.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modificazioni concernente «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona».

1. All'art. 13 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modificazioni dopo il comma 3 e aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le aziende della Provincia di Trento, in caso di accertate gravi inefficienze gestionali, entro quattro anni dalla fusione di cui al comma 1, la Giunta provinciale può provvedere d'ufficio al ripristino della situazione esistente antecedentemente al provvedimento di fusione, secondo quanto previsto dal regolamento regionale. I rapporti patrimoniali, economico finanziari, i rapporti di lavoro, nonché tutte le situazioni giuridiche attive e passive conseguenti al ripristino sono comunque disciplinati dalla Giunta provinciale.».

Art. 6.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria

1. Per il triennio 2021-2023 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 16 dicembre 2020

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

(Omissis);

21R00129

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 6.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 51/Sez. gen. del 18 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Bilancio di previsione 2021-2023 - Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2021 - 2023, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 360.370.108,44 e in termini di cassa in euro 411.448.159,55;

b) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro 355.685.753,86;

c) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro 343.012.332,64.

Art. 2.

Bilancio di previsione 2021-2023 - Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2021 - 2023, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 360.370.108,44 e in termini di cassa in euro 411.448.159,55;

b) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro 355.685.753,86;

c) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro 343.012.332,64.

Art. 3.

Allegati al bilancio di previsione 2021-2023

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.



Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2021.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 16 dicembre 2020

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

21R00130

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9.

Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW e determinazione di canoni.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 433 del 16 dicembre 2020*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), disciplina:

a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, come definite dall'art. 6, comma secondo, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa statale;

b) la determinazione del canone delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3.000 kilowatt ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 79 del 1999 e dell'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Le concessioni hanno ad oggetto la derivazione d'acqua unitamente all'utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione, al fine di produrre energia da fonti rinnovabili.

3. Sono oggetto di un'unica concessione di grande derivazione di acqua a scopo idroelettrico gli impianti tra loro in dipendenza funzionale in relazione alle reciproche interconnessioni delle fonti di alimentazione che determinano cumulativamente una potenza nominale pari o superiore a 3000 kW. Tale concessione è soggetta al canone previsto dalla presente legge.

4. La presente legge concorre al conseguimento, in un'ottica di sviluppo sostenibile, degli obiettivi relativi alla tutela, al miglioramento e al risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni, all'equilibrio delle funzioni ecosistemiche, nonché all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Art. 2.

Competenze


1. L'amministrazione competente per le funzioni di cui alla presente legge è la Regione Emilia-Romagna che le esercita anche avvalendosi delle proprie agenzie strumentali ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni).

Art. 3.

Regime delle opere e dei beni

1. Alla scadenza della concessione e negli altri casi di cessazione della stessa, le opere definite all'art. 25, comma primo, del regio decreto n. 1775 del 1933 passano in stato di regolare funzionamento e senza compenso in proprietà della Regione, in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 per essere destinate al medesimo utilizzo, salvo che sia accertato un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell'uso idroelettrico.

2. Nel caso in cui il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, allo stesso concessionario è riconosciuto ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, lettera d), del decreto legislativo n. 79 del 1999 un indennizzo, corrisposto dal concessionario subentrante, pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto all'art. 26 del regio decreto n. 1775 del 1933. La realizzazione di interventi di manutenzione, necessari per la



sicurezza resta a carico del concessionario uscente fino al subentro dell'assegnatario, salvo indennizzo.

3. Per i beni diversi da quelli di cui all'art. 25, comma primo del regio decreto n. 1775 del 1933, ricompresi nella proposta progettuale gestionale e necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuità della produzione elettrica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25, comma secondo e seguenti del regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione all'avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati all'art. 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo n. 79 del 1999 da parte dell'assegnatario.

4. Le opere di cui all'art. 25, comma primo, del regio decreto n. 1775 del 1933 sono messe, per il relativo uso, nella disponibilità degli assegnatari delle concessioni individuati a seguito delle procedure previste dalla presente legge.

5. Per i beni diversi da quelli previsti all'art. 25, comma 1, del regio decreto n. 1775 del 1933 si applica quanto previsto all'art. 4, comma 11.

6. Le opere di cui all'art. 25, comma primo, del regio decreto n. 1775 del 1933 passano in proprietà della Regione previa sottoscrizione di apposito verbale di presa in consegna a seguito dell'accertamento del regolare funzionamento.

Art. 4.

Ricognizione delle opere e dei beni

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico il concessionario uscente redige e trasmette alla Regione un rapporto di fine concessione che contiene:

a) l'inventario delle opere definite all'art. 25, comma primo, del regio decreto n. 1775 del 1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'art. 3, comma 1, della presente legge;

b) l'inventario dei beni, diversi da quelli di cui all'art. 25, comma primo, del regio decreto n. 1775 del 1933, riconducibili alla disciplina di cui all'art. 25, comma secondo, del regio decreto n. 1775 del 1933, distinguendo tra beni immobili e mobili;

c) una relazione analitica, firmata da un tecnico abilitato a seconda delle competenze necessarie, descrittiva della funzionalità dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle precedenti lettere, che descrive, altresì, il loro stato di efficienza e funzionamento; la relazione contiene, tra l'altro, informazioni aggiornate in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l'eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;

d) lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elabo-

borati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario, il tutto firmato da tecnici abilitati e in formato digitale; per tutte le opere, i beni e gli impianti sono elencati gli elementi di identificazione catastale; lo stato di consistenza è corredato dai documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti; ove non disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione, firmata da un tecnico abilitato, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali delle medesime opere e dei beni;

e) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi venti anni nonché quelli da realizzare in previsione nell'ultimo quinquennio; per i lavori di manutenzione straordinaria è indicata la relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;

f) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia, eventuali impegni, servitù o gravami assunti dalla concessione verso terzi in forza della concessione medesima ovvero di altri istituti contrattuali o di prescrizioni determinate da autorità pubbliche e loro durata, se diversa dalla durata della concessione;

g) per le opere e i beni di cui alle lettere a) e b), l'elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, pesi, gravami a qualsiasi titolo interessanti le opere e i beni medesimi;

h) il progetto di gestione dell'invaso, ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


i) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni, al netto dell'energia eventualmente fornita alla Regione a titolo gratuito.

2. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contraddittorio di cui al comma 7.

3. Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza o la revoca, il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla comunicazione dei relativi provvedimenti da parte dell'autorità competente. In caso di rinuncia, tale rapporto deve essere presentato in sede di comunicazione della rinuncia medesima insieme alla documentazione prevista dalla disciplina regionale di settore.

4. Qualora sia rilevata la mancanza, l'incompletezza o l'erroneità di dati all'interno del rapporto di fine concessione trasmesso ai sensi del presente articolo, il concessionario uscente è tenuto a inviare tempestivamente i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste entro il termine perentorio indicato.

5. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 4, la Regione, ferme restando l'azione risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l'effettuazione di soprall-



luoghi e di attività tecniche ed accertative. I relativi costi sono posti a carico del concessionario uscente.

6. La mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste costituisce inadempimento ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al titolo II.

7. La verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione avviene anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di inventariare le opere e i beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà alla Regione delle opere di cui all'art. 25, comma primo, del regio decreto n. 1775 del 1933.

8. Il concessionario uscente ha l'obbligo di consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati oggetto della concessione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni, a proprio onere e spese, al personale tecnico della Regione o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati.

9. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l'esercizio delle opere di cui all'art. 25, comma primo, del regio decreto n. 1775 del 1933, le stesse opere, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nella disponibilità e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione, ivi compresi tutti gli adempimenti per la gestione degli invasi e delle opere anche in caso di eventi di piena.

10. Qualora alla cessazione della concessione la Regione ravvisi l'incompatibilità tecnica del mantenimento della derivazione con l'interesse pubblico può ordinare la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi sulla base del piano di dismissione approvato dall'amministrazione con oneri connessi a carico del concessionario medesimo.

11. I beni diversi da quelli previsti all'art. 25, comma primo, del regio decreto n. 1775 del 1933, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della concessione e necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuità della produzione elettrica, passano al nuovo concessionario a seguito del provvedimento di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dalla presente legge.

12. Nel disciplinare di concessione sono definiti le modalità e i tempi di subentro del concessionario nella disponibilità dei beni, che deve avvenire comunque nel termine di centottanta giorni.

Art. 5.

Derivazioni che interessano più Regioni

1. Nel caso di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, lettera p), del decreto legislativo n. 79 del 1999, le funzioni amministrative finalizzate all'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche sono di competenza della Regione nel cui territorio insi-

sta la maggior portata di derivazione d'acqua da assegnare in concessione.

2. Per le derivazioni di cui al comma 1, le Regioni provvedono ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per definire i reciproci rapporti e la disciplina regionale applicabile per l'utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà e la ripartizione dei canoni tra le Regioni.

Art. 6.

Termini per l'avvio dei procedimenti per l'assegnazione delle concessioni

1. I procedimenti per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono avviati almeno due anni prima della scadenza.

2. I titolari delle concessioni in scadenza proseguono l'esercizio delle concessioni oltre la scadenza delle stesse, per il tempo strettamente necessario al completamento del procedimento di assegnazione, fermo restando il pagamento del canone, compreso quello aggiuntivo, previsti all'art. 33.

TITOLO II

ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

Sezione I

DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I


DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7.

Valutazioni preliminari e deliberazione a concedere l'uso delle acque

1. In previsione della scadenza di una concessione, o in caso di cessazione per decadenza o rinuncia del concessionario, prima di procedere all'assegnazione della concessione la Regione accerta se sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso per la produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni ambientali.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione tiene conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale ed energetica, statale e regionale, e, in particolare, nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, nel Piano di tutela delle acque regionale, nel Piano di gestione del rischio alluvioni e nel Piano energetico regionale, con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili, tenendo



conto dell'emergenza idrica anche in coerenza con il decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Qualora ai sensi del comma 1 la Regione accerti che non sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, con la medesima deliberazione dispone di procedere alla concessione dell'uso delle acque, fissando il termine entro cui avviare il procedimento, in una delle forme ammesse dall'art. 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 79 del 1999, ovvero:

a) a un operatore economico individuato attraverso l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico sulle società a partecipazione pubblica) nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici).

4. In via ordinaria la Regione procede ai sensi del comma 3, lettera *a)*. In ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di più concessioni preesistenti, la Regione può procedere ai sensi del comma 3, lettera *b)* o *c)* nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e proporzionalità.

Art. 8.

Criterio di assegnazione della concessione

1. Ai fini della selezione delle istanze per l'assegnazione della concessione si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla valutazione dei seguenti elementi della proposta progettuale gestionale:

a) qualità dell'offerta tecnica, valutata sulla base dei criteri di cui all'art. 23;

b) entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'art. 33 posto a base di gara.

2. Al fine di garantire il confronto concorrenziale sui profili tecnici e qualitativi, per il punteggio relativo all'offerta economica è stabilito un tetto di ponderazione massimo entro il limite del 20% di quello complessivo. Per attuare la ponderazione e attribuire il punteggio a ciascun elemento di cui al comma 1, nel bando è indicata la metodologia per individuare con un unico parametro numerico finale la proposta più vantaggiosa.

Art. 9.

Durata della concessione

1. Le concessioni possono avere una durata compresa tra venti e quaranta anni, con facoltà di incrementare il termine fino a un massimo di dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale gestionale presentata e all'importo dell'investimento.

Capo II

PROCEDIMENTO UNICO DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 10.

Procedimento unico

1. L'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico avviene nell'ambito di un procedimento unico, nel rispetto in particolare dei principi di concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, indicati all'art. 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per i contratti esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso decreto. Le restanti disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 si applicano in quanto richiamate dalla presente legge o dal bando di gara.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 1-*ter*, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 79 del 1999, alla valutazione delle proposte progettuali gestionali partecipano tutte le amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati previsti dalla normativa statale, regionale e locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette); per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'art. 6, comma 4-*bis*, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. Collegato alla finanziaria 2002), al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 11.

Fasi del procedimento unico

1. Il procedimento unico si articola nelle seguenti fasi:

a) approvazione del bando di gara per la selezione del concessionario con i contenuti essenziali di cui all'art. 14;


b) pubblicazione del bando per la selezione del concessionario nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

c) presentazione delle istanze;

d) verifica di ammissibilità e di completezza documentale delle istanze secondo le modalità indicate all'art. 21;

e) convocazione di una conferenza di servizi per la selezione della migliore proposta sulla base delle disposizioni e dei criteri previsti dal bando, con le modalità indicate all'art. 22;

f) pubblicizzazione del progetto selezionato e consultazioni secondo le modalità indicate all'art. 25;



g) eventuali integrazioni secondo le modalità indicate all'art. 26;

h) convocazione di una conferenza di servizi per l'assegnazione e l'autorizzazione del progetto secondo le modalità indicate all'art. 27;

i) adozione del provvedimento unico di concessione secondo le modalità di cui all'art. 29.

Art. 12.

Termini procedurali

1. Il procedimento unico di cui all'art. 10 è avviato con l'approvazione del bando di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), ed è concluso con l'adozione del provvedimento unico di concessione di cui all'art. 11, comma 1, lettera i), entro il termine di diciotto mesi.

2. Con riferimento ai termini per la presentazione delle istanze di concessione si applica l'art. 79 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 13.

Trasparenza, accesso agli atti e riservatezza

1. Fino alla pubblicazione del bando per la selezione del concessionario tutte le amministrazioni e le strutture coinvolte nel procedimento sono tenute a non comunicare a terzi o a rendere noti i relativi contenuti, nonché le informazioni la cui diffusione possa determinare il rischio di alterazioni della concorrenza.

2. Si applicano le disposizioni in materia di trasparenza previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Emilia-Romagna.

Art. 14.

Bando

1. Il bando di gara per la selezione del concessionario deve riportare i seguenti contenuti essenziali:

a) individuazione dell'oggetto e della durata della concessione in applicazione dell'art. 9;

b) individuazione dei destinatari e delle finalità del bando a seconda della formula prescelta tra quelle previste dall'art. 12, comma 1-bis, lettere a), b), c) del decreto legislativo n. 79 del 1999;

c) descrizione delle fasi e delle modalità di svolgimento del procedimento di selezione;

d) descrizione delle modalità e dei termini per la presentazione dell'istanza di partecipazione al procedimento di assegnazione e della documentazione da produrre ai sensi dell'art. 20;

e) specificazione del criterio di assegnazione della concessione ai sensi dell'art. 8 e ponderazione degli elementi ivi previsti;

f) indicazione del valore del canone di cui all'art. 33 posto a base dell'offerta economica;

g) elenco dei requisiti di ammissione di ordine generale e di quelli relativi alla capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria ai sensi dell'art. 19;

h) descrizione delle attività da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;

i) descrizione di eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni che il concessionario dovrà eseguire nel corso della concessione;

j) descrizione degli obblighi e delle limitazioni gestionali ai sensi dell'art. 15;

k) specificazione dei miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto all'art. 16;

l) specificazione dei livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17;

m) specificazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale richieste ai sensi dell'art. 18;

n) specificazione delle misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;

o) specificazione delle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea;

p) specificazione dei criteri di valutazione delle offerte in applicazione degli articoli 23 e 24 e ponderazione attribuita a ciascuno di essi, potendo prevedere per ciascun elemento di valutazione, ove necessario, sub-parametri e relativi sub-punteggi;

q) descrizione delle garanzie richieste ai sensi dell'art. 28;

r) determinazione dell'eventuale indennizzo posto a carico del concessionario subentrante, di cui all'art. 12, commi 1 e 1-ter, lettera d), del decreto legislativo n. 79 del 1999 e all'art. 3, comma 1, della presente legge;

s) individuazione del prezzo base dei beni di cui all'art. 4, comma 10, da corrispondere in favore degli aventi diritto in ragione del loro utilizzo, in applicazione dell'art. 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo n. 79 del 1999.

2. Costituiscono allegati del bando:

a) l'inventario delle opere e dei beni necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuità nella produzione di energia elettrica nonché la descrizione del relativo stato di consistenza e delle relative caratteristiche principali;

b) lo schema di disciplinare di concessione recante le disposizioni minime relative agli oneri del concessionario.

3. Il bando di gara è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e ne è data altresì pubblicità nei siti web della Regione e dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza.



Art. 15.

Obblighi e limitazioni gestionali

1. Il bando di gara definisce specifici obblighi e limitazioni gestionali, ai quali devono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque ai fini dell'ammissibilità, con particolare riguardo:

a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, nonché le ulteriori prescrizioni che si renderanno necessarie per la sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua;

b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi, quali quello potabile e quello irriguo previsti dalla pianificazione in materia di acqua, e per fronteggiare situazioni di emergenza idrica anche in coerenza con il decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) agli obblighi riguardanti la messa a disposizione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;

d) al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti.

Art. 16.

Miglioramenti energetici

1. Il bando di gara definisce gli obiettivi minimi da raggiungere mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, secondo quanto previsto all'art. 12, comma 1-ter, lettera h), del decreto legislativo n. 79 del 1999, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) incremento della producibilità e dell'efficienza d'impianto, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di ammodernamento del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica;

b) incremento della potenza nominale dell'impianto mediante interventi di ripotenziamento, anche conseguenti ad una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta, anche incrementando il salto utile;

c) integrazione ove possibile delle infrastrutture con sistemi di accumulo idroelettrico, inclusi gli impianti di pompaggio, anche attraverso la valorizzazione dei bacini idrici esistenti.

Art. 17.

Miglioramento e risanamento ambientale

1. Il bando definisce, in coerenza con gli strumenti di pianificazione, ivi compreso il piano paesaggistico, gli obiettivi e i livelli minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati

alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) alla gestione dei livelli di invaso e alle modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e di derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi lacuali e fluviali di valle;

b) alla mitigazione delle alterazioni all'ecosistema, alla biodiversità e al paesaggio interessati o impattati dalla gestione e dalle opere a servizio degli impianti afferenti alla concessione.

Art. 18.

Misure di compensazione ambientale e territoriale

1. Il bando di gara deve richiedere misure di compensazione ambientale e territoriale, le quali ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo n. 79 del 1999, non possono essere di carattere esclusivamente finanziario e devono essere in ogni caso compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione.

2. Le misure, in particolare, devono riguardare:

a) l'attuazione di interventi a favore dell'ecosistema e delle caratteristiche idromorfologiche del bacino idrografico interessato, nonché a favore della tutela dell'ambiente e dei siti naturali; tali interventi possono essere quelli ricompresi tra le misure di cui ai piani e programmi di settore;

b) la disponibilità di quantitativi di risorsa idrica concessa da destinarsi ai fini ambientali o per le esigenze del territorio di valle quali l'uso potabile o irriguo nel rispetto della disciplina in materia di deflusso ecologico;

c) il riassetto territoriale e viabilistico, nonché il paesaggio;

d) il risparmio e l'efficienza energetica;

e) la valorizzazione turistica e infrastrutturale e dei servizi dei territori interessati dalla derivazione.

Art. 19.

Requisiti di ammissione

1. Ai fini della partecipazione al procedimento unico per l'assegnazione della concessione sono richiesti i seguenti requisiti minimi di ammissione:

a) requisiti di ordine generale consistenti nell'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.gs. n. 50 del 2016;

b) adeguata capacità organizzativa e tecnica, dimostrabile con la gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;

c) adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, dimostrabile con la possibilità, attestata dalla referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari, di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando, ivi comprese le somme da corrispondere



per l'eventuale indennizzo richiesto dal concessionario uscente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, nonché per i beni di cui all'art. 4, comma 11, dei quali il progetto proposto preveda l'utilizzo, e con la produzione di idonee garanzie per l'importo e con le caratteristiche definite dal bando.

2. Il concessionario uscente è escluso dalla partecipazione al procedimento qualora alla scadenza o cessazione della concessione risultino a suo carico inadempimenti nell'esercizio della stessa. Con particolare riferimento alla gestione dei beni, costituisce inadempienza la mancata realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi delle disposizioni vigenti e nei termini ivi previsti, nonché il mancato rispetto degli adempimenti previsti all'art. 36. Ai fini della valutazione di cui al presente comma sono presi a riferimento le contestazioni dell'amministrazione competente alla vigilanza riportate negli appositi verbali e il Programma di lavori di cui all'art. 36.

3. Il bando può prevedere ulteriori requisiti di ammissione relativi alla capacità finanziaria, organizzativa e tecnica pertinenti, adeguati e proporzionati rispetto all'oggetto e alle caratteristiche della concessione.

Art. 20.

Contenuti dell'istanza

1. L'istanza di partecipazione al procedimento per l'assegnazione della concessione deve riportare i seguenti contenuti essenziali:

a) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)*, con le informazioni e dati necessari anche per il controllo della veridicità delle medesime dichiarazioni;

b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacità organizzativa, tecnica e finanziaria di cui all'art. 19, lettere *b)* e *c)*;

c) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione della concessione qualora il candidato risultasse assegnatario;

d) proposta progettuale gestionale comprensiva di un'offerta tecnica e di un'offerta economica;

e) documentazione necessaria ai fini della verifica o valutazione di impatto ambientale e per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati ricompresi nel provvedimento unico di concessione.

2. La proposta progettuale gestionale a corredo dell'istanza di concessione si conforma al livello di progettazione corrispondente al progetto definitivo come definito dall'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 21.

Verifica di ammissibilità e di completezza documentale

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze stabilito nel bando, l'autorità competente verifica l'ammissibilità e la completezza documentale delle stesse e può richiedere, per una sola

volta, chiarimenti e integrazioni ai proponenti assegnando un termine non superiore a dieci giorni. Qualora entro il termine stabilito i proponenti non provvedano all'integrazione delle istanze vengono esclusi dal procedimento.

2. In caso di incompletezza dei contenuti dell'istanza di cui lettere *c)* e *d)* del comma 1, dell'art. 20, non è consentito procedere alle integrazioni di cui al comma 1, e il proponente è escluso dal procedimento.

3. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, l'autorità competente può convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 alla quale partecipano le amministrazioni interessate per un esame contestuale per la verifica di ammissibilità e completezza.

Art. 22.

Conferenza di servizi per la selezione delle proposte progettuali gestionali

1. Successivamente alle verifiche di ammissibilità e completezza documentale ovvero entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle integrazioni di cui all'art. 21, comma 1, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi per la selezione delle proposte progettuali gestionali, alla quale partecipano, in coerenza con la legge n. 241 del 1990, un rappresentante della Regione, un rappresentante delle amministrazioni statali e un rappresentante del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). La partecipazione è obbligatoria per lo svolgimento delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, e a tale fine ciascuna amministrazione individua il proprio rappresentante unico unitamente a uno o più sostituti in caso di impedimenti sopravvenuti.

2. La Conferenza individua la migliore proposta progettuale in applicazione degli articoli 23 e 24 e verifica la veridicità dei requisiti dichiarati dal candidato.


3. La valutazione complessiva di ciascuna proposta progettuale gestionale è data dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica, considerando la media dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica da ciascuno dei rappresentanti nella Conferenza, che a questi fini opera come collegio perfetto.

4. In esito alle operazioni di cui al comma 3 è elaborata la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate.

Art. 23.

Criteri e modalità di valutazione dell'offerta tecnica

1. Ai fini della selezione della migliore proposta progettuale gestionale, o della verifica di idoneità della proposta nei casi in cui sia pervenuta una sola istanza, l'of-



ferta tecnica è valutata attraverso criteri oggettivi basati sui seguenti aspetti:

a) l'esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l'esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all'abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all'installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;

b) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell'esercizio delle dighe ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge n. 507 del 1994;

c) l'esperienza nell'ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;

d) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;

e) l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;

f) le modalità organizzative e gli standard assicurati per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l'efficienza dell'impianto;

g) gli interventi e gli investimenti per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto a quelli minimi di cui all'art. 16 fissati nel bando di gara, con riferimento all'aumento dell'energia prodotta o alla potenza degli impianti, o tramite l'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o di sue parti;

h) l'uso plurimo delle acque, affinché la risorsa possa essere utilizzata a fini potabili e irrigui e per fronteggiare situazioni di emergenza idrica in coerenza con il decreto legislativo n. 152 del 2006;

i) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, ivi compresa la messa in disponibilità di beni ancorché non rientranti tra quelli previsti all'art. 25, comma secondo, del regio decreto n. 1775 del 1933 ma comunque finalizzati alla valorizzazione territoriale, ulteriori rispetto a quelle minime fissate nel bando di gara ai sensi degli articoli 17 e quelli di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'art. 18;

j) l'attività di gestione dell'invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la per-

vieta degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;

2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;

3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;

k) le misure di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;

l) gli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture idriche e delle dighe;

m) gli investimenti complessivi che il proponente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell'impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi;

n) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale, di sicurezza e salute dei lavoratori, e di qualità, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici.

Art. 24.

Valutazione dell'offerta economica

1. La valutazione dell'entità dell'offerta economica è rapportata all'incremento del valore del canone posto a base di gara, che il candidato si impegna a sostenere. L'offerta si riferisce alla componente fissa di cui all'art. 33, salvo sia diversamente previsto dal bando.

2. L'apertura delle offerte economiche e la valutazione di cui al presente articolo è effettuata dopo la fase di valutazione delle offerte tecniche.

Art. 25.

Pubblicizzazione e consultazioni

1. L'amministrazione competente, preso atto della graduatoria di cui all'art. 22, pubblica il progetto selezionato sul proprio sito web.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione il pubblico interessato di cui all'art. 5, comma 1, lettera v), del decreto legislativo n. 152 del 2006 può presentare osservazioni al progetto selezionato.

Art. 26.

Integrazioni

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per le osservazioni, l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni limitatamente agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione nella fase della selezione, assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione



della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.

2. A seguito della fase di consultazione di cui all'art. 25, le eventuali osservazioni sono prese in considerazione ai fini della valutazione della proposta progettuale gestionale ai sensi dell'art. 27 ma non possono dare luogo a richieste di integrazione della stessa per gli aspetti che sono stati oggetto di considerazione nella selezione avvenuta ai sensi dell'art. 22.

3. Al fine di coordinare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate, l'autorità competente può indire, entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per le osservazioni, una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 per la richiesta di integrazioni di cui al comma 1.

Art. 27.

Conferenza di servizi

1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque interessate al rilascio della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale, in riferimento al progetto selezionato nella fase precedente. La conferenza di servizi si svolge ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990.

2. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di duecentodieci giorni.

Art. 28.

Garanzie

1. Ai fini dell'assegnazione l'assegnatario deve costituire una garanzia sotto forma di cauzione o di fidejussione, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone di cui all'art. 33 a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'assegnazione. Tale garanzia, da rivalutare periodicamente, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT, rimane vincolata per tutta la durata della concessione e deve essere svincolata, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitata dall'autorità concedente, in caso di decadenza, revoca o, in caso di inadempimenti.

2. L'assegnatario è altresì obbligato a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni ai beni dovuti a danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, nonché i danni a terzi verificatisi nel corso della concessione. Nel bando sono stabilite le condizioni della polizza e l'importo della somma da assicurare.

Art. 29.

Provvedimento unico di concessione

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi assegna la concessione e costituisce il provvedimento unico di concessione che comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e tutti i titoli abilitativi rilasciati per l'esercizio dell'impianto e per la realizzazione degli interventi, e delle opere previste nel progetto approvato e costituisce, ove occorre, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

2. Il provvedimento di assegnazione definisce la durata della concessione tenuto conto della facoltà di incremento prevista all'art. 9.

3. Il provvedimento dispiega efficacia dalla sottoscrizione del disciplinare che ne costituisce parte integrante.

4. In caso di archiviazione dell'istanza o di esito negativo del provvedimento unico di concessione, l'amministrazione competente procede secondo quanto previsto all'art. 25 alla pubblicazione della proposta progettuale gestionale classificata in posizione immediatamente successiva nella graduatoria finale, fatto salvo l'emersione di elementi ostativi che riguardano tutte le proposte.

5. Qualora non vi siano proposte progettuali gestionali classificate in posizione utile o comunque non rispondenti ai requisiti richiesti, il concessionario uscente prosegue l'esercizio della concessione fino alla conclusione della nuova procedura di assegnazione.

Sezione II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 30.

Assegnazione della concessione ad operatore economico

1. Ai fini dell'assegnazione della concessione a un operatore economico ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 79 del 1999, rientrano nella definizione di operatore economico i soggetti elencati all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale se partecipano in un raggruppamento temporaneo di imprese. Nel bando è specificato se i requisiti previsti dalla presente legge devono essere posseduti dai singoli operatori economici raggruppati che partecipano alla gara. È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento delle capacità di altri soggetti.



Art. 31.

Assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato

1. Ai fini dell'assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, lettera b) del decreto legislativo n. 79 del 1999, il procedimento unico è finalizzato sia alla selezione del socio privato con procedura ad evidenza pubblica sia all'assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica alla società mista, quale oggetto esclusivo dell'attività della stessa. Si applicano le disposizioni di cui alla sezione I in quanto compatibili.

2. L'affidamento della gestione alle società è comunque subordinato:

a) all'acquisto da parte del socio privato di una quota di capitale sociale non inferiore al 30 per cento;

b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché essa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario.

3. L'affidamento a società partecipata di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Art. 32.

Assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico-privato

1. Ai fini dell'assegnazione della concessione attraverso forme di partenariato ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, lettera c), del decreto legislativo n. 79 del 1999 si applicano gli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dal medesimo articolo del decreto legislativo n. 79 del 1999. Si applicano le disposizioni di cui alla sezione I in quanto compatibili.

TITOLO III

CANONI DI CONCESSIONE E OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Art. 33.

Canoni di concessione

1. A decorrere dall'anno 2021 i titolari di concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico con potenza nominale superiore a 3000 kW, ivi compresi gli impianti di cui all'art. 1, comma 3, della presente legge, corrispondono alla Regione un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo.

2. La componente fissa è quantificata, in coerenza con l'art. 12, comma, 1-septies, del decreto legislativo n. 79 del 1999, in un importo pari a 40,00 euro per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione. Il compenso unitario è aggiornato annualmente proporzionalmente alle variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, comprensiva dell'energia destinata a unità diverse da servizi ausiliari, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata alla Regione, ed il corrispondente prezzo zonale orario dell'energia elettrica. Il valore della percentuale sopra indicata costituente la componente variabile è fissata nella misura del 2,5 per cento. Con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate con formula matematica le modalità di calcolo della componente variabile del canone al fine di evitare doppie contabilizzazioni derivanti dall'applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione gratuita o relativa monetizzazione dell'energia.

4. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell'energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone.


5. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

6. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta a consuntivo per il primo semestre dell'anno entro il 30 settembre e per il secondo semestre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il canone.

7. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario deve installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia prodotta netta nel rispetto di quanto previsto dal testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Qualora l'impianto non sia oggetto di incentivazione il concessionario deve comunicare alla Regione l'energia prodotta netta e i criteri utilizzati per determinarla. La Regione può svolgere periodici controlli su tali apparecchiature di misura.

8. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione ogni anno un canone aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione in misura pari a 30,00 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Il canone aggiuntivo deve essere corrisposto semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

9. Le variazioni del canone fissate dal presente articolo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento.



10. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per la determinazione della monetizzazione di cui all'art. 34, la Regione può stipulare intese o accordi con il soggetto gestore delle reti per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario la Regione può stipulare accordi con il gestore dei servizi energetici per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione della presente legge.

Art. 34.

Fornitura gratuita di energia elettrica

1. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti a fornire annualmente e gratuitamente energia elettrica alla Regione nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione per il 100 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni ovvero l'equivalente monetizzato, in tutto o in parte, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto.

2. La Regione, in alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1, ne definisce la sua monetizzazione, anche integrale, con finalità di sostenibilità ambientale nonché i relativi assegnatari. La definizione e le eventuali successive modificazioni sono fissate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, entro il 31 ottobre per l'anno successivo.

TITOLO IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 35.

Sanzioni amministrative

1. In ogni caso il mancato rispetto dei termini di presentazione del rapporto di fine concessione previsti all'art. 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000 a un massimo di euro 250.000 per ogni semestre di ritardo ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). La sanzione di cui al precedente periodo si applica, altresì, in caso di presentazione di un rapporto non completo con riguardo ad ogni contenuto indicato dall'art. 4.

2. La mancata presentazione del Programma di lavori di cui all'art. 36 o l'inadeguatezza dello stesso, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000 a un massimo di euro 250.000 ai sensi della legge regionale n. 21 del 1984.

3. Non è ammesso il pagamento in forma ridotta di cui all'art. 13 della legge regionale n. 21 del 1984 per le sanzioni amministrative della presente legge.

4. Sono fatte salve le sanzioni già previste dalle normative di settore con riferimento alle fattispecie ivi disciplinate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 36.

Disposizioni transitorie

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il concessionario di opere rientranti nel campo d'applicazione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 507 del 1994, trasmette alla Regione il Programma di lavori contenente:

a) l'elenco degli interventi necessari a restituire alla Regione, alla scadenza della concessione in essere, le opere in stato di regolare funzionamento;

b) l'elenco degli interventi previsti nel progetto di gestione di cui all'art. 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) l'elenco degli interventi necessari ai fini della sicurezza disposti dall'amministrazione competente a vigilare sulla stessa.

Il Programma deve essere corredato del cronoprogramma di realizzazione degli interventi che devono essere realizzati entro la scadenza della concessione, nonché della stima dei relativi costi.

2. Ogni variazione di tale Programma deve essere comunicata alla Regione per la presa d'atto in relazione alle modifiche dei contenuti degli elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce inadempimento ai sensi dell'art. 19.

4. A partire dal 2021 dovrà essere predisposto uno specifico Programma annuale di visite periodiche di controllo sullo stato di efficienza e conservazione delle opere e del loro funzionamento relativamente a quelle di competenza regionale. Di tali visite dovrà essere redatto apposito rapporto.

5. Per le violazioni degli adempimenti previsti dal presente articolo trova altresì applicazione la sanzione prevista al comma 2 dell'art. 35.

Art. 37.


Norma finanziaria

1. Con legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota non inferiore al 40 per cento degli introiti derivanti dal canone delle concessioni disciplinate con la presente legge, destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione.

Art. 38.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, la prima volta entro due anni successivi alla prima assegnazione di concessione ai



sensi della presente legge e successivamente con cadenza triennale presenta alla commissione assembleare competente in materia di ambiente una relazione che fornisca informazioni su:

a) lo svolgimento delle procedure previste dalla presente legge;

b) il conseguimento degli obiettivi di tutela, miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni, nonché sull'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Art. 39.

Disposizioni finali

1. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento alla concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica trovano applicazione anche per i procedimenti di concessione di acqua pubblica a scopo idroelettrico non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999.

2. Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 3, sono riunite in un'unica concessione entro un anno dall'entrata in vigore della stessa.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle concessioni di acqua pubblica con costruzione ed esercizio di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in quanto compatibili.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalle normative statali e regionali in materia di demanio idrico.

Art. 40.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 dicembre 2020

BONACCINI

(*Omissis*).

21R00119

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 12.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 448 del 29 dicembre 2020)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2.

Versamento conguaglio per concambio a favore della società Lepida S.c.p.A.

1. Per consentire alla società Lepida S.c.p.A di emettere le azioni risultanti dal concambio a seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A., in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società *in house* della Regione Emilia-Romagna), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata al versamento del conguaglio in denaro pari all'importo di euro 46,47.


2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per l'esercizio 2021, la spesa di euro 46,47 nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 Altri servizi generali.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e le condizioni del trasferimento delle risorse di cui al comma 1 a favore di Lepida S.c.p.A.

Art. 3.

Alta formazione post-universitaria

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)), sono integrate, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio - Pro-



gramma 4 Istruzione universitaria di euro 1.300.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 1.300.000,00 per l'esercizio finanziario 2023.

Art. 4.

Contributo straordinario per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della nascita del DAMS dell'Università di Bologna.

1. La Regione Emilia-Romagna, nel perseguimento delle finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), al fine di sostenere il programma di iniziative celebrative del cinquantesimo anniversario della nascita del corso di studio in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) dell'Università di Bologna, il primo corso di laurea italiano interamente dedicato alle arti visive e dello spettacolo, è autorizzata a concedere all'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna un contributo straordinario di euro 200.000,00 per l'esercizio 2021.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per l'esercizio 2021 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

Art. 5.

Contributo straordinario alla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII. Modifica alla legge regionale n. 19 del 2017.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 21, comma 1 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assessment e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, alle stesse condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, a concedere alla Fondazione per le scienze religiose «Giovanni XXIII» un contributo straordinario per gli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 19 del 2017, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) realizzare eventi, di ampia rilevanza istituzionale, finalizzati al dialogo interreligioso e alla pace fra i popoli.»

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo sono disposte, nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2021 euro 500.000,00;
esercizio 2022 euro 500.000,00;
esercizio 2023 euro 500.000,00.

Art. 6.

Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, un contributo pari a euro 50.000,00 annui al Collegio regionale dei

maestri di sci per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale, nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1 Sport e tempo libero.

Art. 7.

Contributo al Comune di Mirandola per le azioni del Centro di documentazione sul sisma 2012

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)), per il proseguimento delle azioni necessarie alla promozione di un Centro di documentazione del sisma 2012, per la conservazione, l'archiviazione e la fruizione dei materiali relativi alla gestione dell'emergenza e della ricostruzione sono integrate, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, di euro 100.000,00 per l'esercizio 2022 e di euro 100.000,00 per l'esercizio 2023.

Art. 8.

Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa, sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2021 euro 9.000.000,00;
esercizio 2022 euro 9.900.000,00;
esercizio 2023 euro 10.500.000,00.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

3. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 9.

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2021 euro 1.000.000,00;
esercizio 2022 euro 1.700.000,00;
esercizio 2023 euro 2.700.000,00.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

3. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.



Art. 10.

Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, alle persone fisiche residenti nella regione, per l'acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2021, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023.

2. Con apposito atto della Giunta saranno definite modalità operative e tempi per la concessione dei contributi regionali.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

Art. 11.

Contributi a fondo perduto al settore del trasporto pubblico non di linea

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico autoservizi non di linea, a seguito delle limitazioni derivanti dalle misure di contenimento da contagio del COVID-19 nazionali e regionali, la regione è autorizzata a concedere, ai soggetti titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, rilasciati dai comuni della Regione Emilia-Romagna, un contributo *una tantum*, nel limite massimo di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2021, da definirsi sulla base del numero di licenze e autorizzazioni in essere nel corso dell'anno 2020.

2. Con apposito atto della Giunta regionale saranno definite le modalità operative e i tempi per la concessione dei contributi regionali nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per l'esercizio 2021, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 2.000.000,00 nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 2 Trasporto pubblico locale.

Art. 12.

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, sono disposte, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2021 euro 1.700.000,00;
esercizio 2022 euro 2.000.000,00;
esercizio 2023 euro 2.000.000,00.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

3. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 13.

Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 12 della legge regionale n. 30 del 2019 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono integrate, nell'ambito della Missione 13 - Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, di euro 20.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2023.

Art. 14.

Partecipazione all'Esposizione universale Expo Dubai 2020

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 17 della legge regionale n. 25 del 2018, sono integrate, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e artigianato, di euro 400.000,00 per l'esercizio finanziario 2022.

Art. 15.

Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire i processi di trasformazione digitale, aggregazione, qualificazione, nazionalizzazione dei centri di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) resi urgenti a seguito degli effetti indotti dalla pandemia COVID-19 e dalle profonde trasformazioni economiche e sociali legate ai cambiamenti tecnologici e al sistema delle competenze, è autorizzata a concedere contributi straordinari nel biennio 2021-2022.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, l'autorizzazione di spesa pari a euro 6.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 e pari a euro 4.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022.



Art. 16.

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

1. Al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per la campagna 2021 e 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

3. La tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)), previa approvazione di un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2001.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2021 e 2022 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.500.000,00, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

Art. 17.

Intervento straordinario a sostegno delle imprese di pesca e delle imprese acquicole per l'allevamento delle vongole.

1. La regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle imprese emiliano-romagnole dedite alla pesca delle vongole (*Chamelea Gallina*), nonché alle imprese acquicole per l'allevamento delle vongole veraci (*tapes spp*) operanti nelle aree di demanio marittimo dei canali di Comacchio, finalizzato alla mitigazione degli impatti negativi causati dagli eccezionali eventi avversi di anossia delle acque marine, verificatisi tra il 20 settembre 2020 e il 2 ottobre 2020.

2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per l'esercizio 2021 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 400.000,00, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca.

Art. 18.

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

1. La regione, al fine di concorrere al finanziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), è autorizzata, per gli anni 2021 e 2022, ad integrare le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali per la raccolta dati in allevamento tesi alla realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).

2. La concessione dei contributi è disposta per la realizzazione del programma annuale approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con le modalità e criteri definiti per l'assegnazione delle risorse statali.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2021 e 2022 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 100.000,00 per l'anno 2022, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

Art. 19.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2021-2023 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2020

BONACCINI




Tabella A

Legge regionale		Missione	Programma	2021	2022	2023
L.R. 34	1975 FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	1.110.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
L.R. 19	1976 RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONI E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	3 Trasporto per via d'acqua	700.000,00	650.000,00	650.000,00
L.R. 2	1977 PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 42	1984 NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.520.000,00	1.800.000,00	0,00
L.R. 27	1985 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ARTURO TOSCANENI	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.500.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
L.R. 15	1987 NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, ABBROGGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	927.936,00	870.372,00	870.372,00
L.R. 27	2000 NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA	13 Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	240.000,00	240.000,00	240.000,00
L.R. 15	2003 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15.11.2001 N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE E DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	25.000,00	25.000,00	25.000,00
L.R. 7	2010 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	7 Turismo	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	250.000,00	250.000,00	250.000,00
L.R. 9	2013 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	4 Istruzione universitaria	50.000,00	0,00	0,00
L.R. 13	2013 RATIFICA DELL'INTESA PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	127.000,00	127.000,00	0,00
L.R. 19	2017 ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	647.000,00	553.000,00	0,00
L.R. 18	2019 SOSTEGNO ALLE IMPRESE LOCALIZZATE NELLE AREE MONTANE	14 Sviluppo economico e competitività	3 Ricerca e innovazione	2.340.000,00	500.000,00	0,00
		14 Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	12.000.000,00	11.940.723,96	0,00

(Omissis).

21R00138




LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-025) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 6 2 6 *

€ 3,00

